

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09689/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9689 del 2020, proposto da

Valentina Scrascia, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Istituto Tecnico per il Turismo Cristoforo Colombo - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma, Istituto Tecnico Statale per il Turismo “C. Colombo” non costituiti in giudizio;

nei confronti

Nicoletta Roscioli, Stefania Papa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

- 1) Del decreto prot. AOOUSPRM/0019374 del 2.09.2020 con cui il Dirigente dell'USR Lazio, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Roma, ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, e delle stesse graduatorie allegate nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente nella graduatoria della II fascia della classe di concorso A066,
- 2) Dei decreti n. 19687 del 4.09.2020 e 20081 dell'8.09.2020 con cui l'Ambito Territoriale di Roma ha rettificato le suddette graduatorie lasciando invariata la posizione della ricorrente che risulta sempre esclusa, e delle stesse graduatorie allegate.
- 3) Di tutti i provvedimenti pubblicati dal 2 settembre 2020 ad oggi con cui il Dirigente dell'USR Lazio, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Roma, al fine dell'assegnazione delle proposte di assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche oppure fino al 31 agosto 2021, ha convocato gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di supplenza del personale docente della scuola secondaria di II grado inserito nelle GPS della provincia di Roma, nella parte in cui per la classe di concorso A066 non contemplano il nominativo e/o la posizione della ricorrente.
- 4) Di tutti i provvedimenti emanati dal 2 settembre 2020 ad oggi con cui il Dirigente dell'USR Lazio, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Roma, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza della scuola secondaria II grado nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 per la classe di concorso A066.
- 5) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non

conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente, compresi gli atti interni e quindi anche il decreto prot. n. 6175 del 18.08.2020 del Dirigente Scolastico dell'I.T.T. "C. Colombo" di Roma, mai notificato alla ricorrente, e pubblicato sulla piattaforma istanze on line della ricorrente a seguito della presentazione del suo reclamo, e dunque in data 11.09.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Istituto Tecnico per il Turismo Cristoforo Colombo - Roma;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 la dott.ssa Silvia Piemonte, tenutasi con modalità da remoto ai sensi degli artt.4 del d.l. n. 28 del 2020 e 25 del d.l. n. 137 del 2020, come specificato nel verbale;

Considerato che risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie, meglio indicate in epigrafe, per la classe di insegnamento A066 seconda fascia della Provincia di Roma (GPS), oggetto di gravame;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Roma, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso;
- b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonchè su nonchè quello dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Roma, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:
- c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonchè da quello dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Roma, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);
 - d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.

Considerato inoltre che al fine di meglio valutare la fondatezza nel merito del ricorso occorre acquisire dall'Amministrazione ministeriale, per il tramite dell'Avvocatura, una relazione sulle ragioni del mancato inserimento della ricorrente nelle graduatorie in questione, precisando sin d'ora che l'eventuale inerzia sarà oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

La causa deve essere rinviata alla camera di consiglio del 13 aprile 2021, ore di rito, riservando a tale udienza camerale ogni decisione, anche ai fini di una sentenza breve e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione e ordina all'Amministrazione di provvedere agli adempimenti istruttori di cui in motivazione mediante deposito

presso la Segreteria della Sezione entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 13 aprile 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO